


# COMODATO D'USO GRATUITO DI PORZIONE DI IMMOBILE



Con la presente scrittura privata da tenere e valere a tutti gli effetti di legge,

la società [redacted] con sede legale in Roma piazza di Firenze 24, codice fiscale [redacted] nella persona dell'amministratrice unica [redacted] di seguito denominata Comodante, in qualità di proprietaria di porzione dell'immobile sito in Roma piazza Firenze 24 piano secondo composto da due vani utili di circa 35 m<sup>2</sup> che si trovano di fronte alla porta d'ingresso dell'immobile che è riportato al N.C.E.U. di Roma, al foglio 477, particella 104, sub 506, categoria catastale A-10, rendita 6844,35 comprensivi di accessori e arredato

e la società [redacted] con sede legale in Roma Piazza di Firenze 24 codice fiscale [redacted] nella persona dell'amministratore unico [redacted] di seguito denominata Comodatario,

stipulano e concordano quanto segue:

- A) Il Comodante consegna al Comodatario che accetta, nello stato di fatto in cui si trova, una porzione del bene come sopra descritto, affinché se ne serva gratuitamente per l'uso e la durata qui seguito concordata.
- B) La durata del comodato è di anni 12 a partire dal 9/05/2018 all' 8/05/2030.
- C) Il Comodatario si impegna a curare la manutenzione della porzione affidata e a sostenere ogni eventuale riparazione, ordinaria e straordinaria, dovesse rendersi necessaria al buon mantenimento del bene.
- D) È concesso al Comodatario di subaffittare il bene concesso in comodato.
- E) Il Comodatario deve rispettare e far rispettare il regolamento condominiale e comunque, avere cura di non portare danno alla quiete del condominio.
- F) Il Comodante non è responsabile di eventuali danni recati da terzi o dal malfunzionamento degli impianti in quanto il Comodatario è responsabile del funzionamento dell'immobile.
- G) Alla scadenza concordata il Comodatario si obbliga a restituire al comodante il bene nello stato di fatto in cui si trova al momento della consegna e di mantenerlo in ottimo stato di efficienza
- H) Le spese condominiali ordinarie saranno a carico del comodatario.
- I) Per quanto non previsto nel presente contratto le parti si rimettono esclusivamente alle norme del capo XIV (articoli 1803-1812) del Codice Civile.

Roma 9/05/2018

Il Comodante

[redacted signature area]

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI ROMA Territoriale di Roma 1 Trastevere

Il Comodatario

[redacted signature area]

Il n. 4534  
C. 3

28 MAG 2018

REGISTRATO CON EURO 200,00